



COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N° 7 DEL 23/07/2014	OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)
-------------------------------------	--

L'anno 2014 addì ventitre del mese di luglio con inizio alle ore 10:25 in Ittiri, nella sala delle adunanze della casa comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, partecipata ai signori Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
ORANI ANTONIO LUIGI	Sindaco	X	
SIMULA GIAN BACHISIO	Consigliere	X	
DEDOLA GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	X	
PINNA GIOVANNI MARIA	Consigliere	X	
SAU ANTONIO	Consigliere	X	
FIORI GIUSEPPE	Consigliere	X	
PISANU GIUSEPPE	Consigliere		X
SCANU GIOVANNA	Consigliere	X	
SANNA DANIELE	Consigliere	X	
COSSU GIOVANNI MARIO	Consigliere	X	
MAIORE MARCO	Consigliere	X	
PIRAS CATERINA	Consigliere	X	
PISANU GIOVANNI MARIA	Consigliere	X	
ZARA GIACOMO	Consigliere	X	
DESOLE ANGELA	Consigliere	X	
SIMULA VALENTINA	Consigliere		X
MARRAS GIOVANNI PIETRO AGOSTINO	Consigliere	X	

Presenti	n° 15	Assenti	n° 2
----------	-------	---------	------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale: **Dott. Francesco Sanna**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Dott. Antonio Luigi Orani**, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL PRESIDENTE

Concede la parola all'Assessore Sau per l'illustrazione:

Sau: Chiede di poter accorpore la discussione su tutta la tematica IUC e poi passare a votazioni separate (Si dà atto che il Consiglio approva all'unanimità). Procede dunque con l'illustrazione della materia informando sulle novità 2014 della I.U.C. ed in particolare delle sue componenti IMU, TASI, TARI. Prosegue con l'illustrazione della TARI, sul metodo adottato per la predisposizione del piano finanziario, sulla disciplina dell'assimilazione dei rifiuti delle attività produttive agli urbani, sulla scadenza delle rate etc. Illustra le modifiche al regolamento per le zone poco o parzialmente servite. Prosegue ancora con la TASI, soffermandosi in particolare sulle scelte adottate in merito alla ripartizione del carico tributario proprietario-utilizzatore. Risponde infine sugli emendamenti proposti in Commissione Bilancio dalla minoranza sull'assimilazione delle case di parenti in linea retta, sulle abitazioni dei residenti all'estero, sull'unico occupante per il quale è stato verificato che, rispetto al 2013, paga meno. Precisa in particolare che il mancato accoglimento degli emendamenti è determinato dalla difficoltà a reperire le risorse sostitutive del mancato gettito che questi comportano. Conclusa l'esposizione, si dichiara disponibile per qualsiasi chiarimento.

Aperta la discussione chiedono di intervenire i consiglieri:

Marras: Ho votato solitamente contro il bilancio ma dallo scorso anno mi sono astenuto e lo farò anche questa volta. Alcune proposte: occorrerebbe ridurre al 30% l'IMU sugli immobili inabitati o inutilizzati perché Ittiri ha un numero di vani superiore alle esigenze effettive degli abitanti insediati, non esiste un mercato immobiliare per la crisi e per l'inesistenza di iniziative pubbliche che incentivino l'insediamento, esonerare le aree edificabili se destinate a prima casa che ognuno sogna di avere che non può costruire per assenza di denaro, di mutui (Già pagano la tassa vuota a perdere che è l'affitto). Chiede con quale criterio si valutano le aree edificabili, per mq o mc, constatando in ogni caso che oggi non esiste un valore di mercato di riferimento. Gli immobili inagibili come verranno valutati? Le abitazioni con unico occupante non usufruiscono dello stesso servizio di una famiglia media di 4/5 persone; in base a che cosa sono state stabilite per percentuali di riduzione superficarie della TARI per le attività produttive. Esempio perché una falegnameria detrae il 60% e una vetreria soltanto il 30%. Prosegue dunque con le stesse domande per gli ambulatori, uffici professionali, autosaloni etc. Per la crisi in atto propone per le attività produttive la detrazione all'80% indistintamente e rapportata al numero dei dipendenti attivi. Propone infine che il regolamento sia pubblicizzato e posto all'attenzione della popolazione prima di essere approvato.

Sanna: Almeno i punti importanti esposti in Comm.ne devono essere portati all'attenzione del Consiglio. Poi si fanno delle scelte politiche e quello che non si può fare non si può. Noi abbiamo chiesto di applicare quello che la legge già prevede il comodato d'uso, gli iscritti AIRE, per unico occupante, stagionali etc. Se sono previste dalla legge evidentemente sono meritevoli di tutela. Sulle scadenze abbiamo proposto 5 rate forse applicabili in annualità successive a quella corrente. Chiede poi delucidazioni su alcune difformità negli importi previsti per l'introito TARI e TASI tra previsioni di bilancio e delibera di indirizzo della G.C. (Il Segretario chiarisce che il dato della delibera è provvisorio non tenendo conto, per la TARI, delle risultanze finali del Piano finanziario, pervenuto in ritardo, e, per la TASI limitato per errore al solo gettito prima abitazione). Considera troppo alta l'aliquota TASI, soprattutto se paragonata alle scelte fatte da altri Comuni del circondario, insufficiente la detrazione per figlio solo ove si consideri che con l'IMU vi era la detrazione fissa di € 200 e di € 50 per ogni figlio. Conclude poi con una analisi dei costi di raccolta e smaltimento del servizio rifiuti dal quale si evince che Ittiri, Uri, Villanova, tutti a gestione Formula Ambiente, hanno un costo per abitante superiore agli altri Comuni del circondario. Riducendo il costo si possono far abbassare le tariffe. Per andare incontro alle esigenze del cittadino si potrebbe, ad esempio, rinegoziare qualche parte del contratto ad esempio la raccolta del secco una volta alla settimana, come mi risulta abbiano fatto ad Olmedo.

Simula GB: Sono stupito, consentitemelo, perché se il consigliere Sanna avesse manifestato lo stesso impegno quando era in maggioranza, qualche risultato in più ci sarebbe stato. Questo mi avrebbe fatto piacere. Ricordo che sul costo del servizio c'è un appalto in corso e abbassare i costi significa ridurre il servizio. Abbattere tariffe significa anche ridurre il servizio ed i suoi costi. Non credo che i cittadini, abituati a questo tipo di servizio, approvino modifiche tipo quella di ridurre la raccolta settimanale del secco che è improponibile, anche perché non è possibile mantenere l'indifferenziato all'ecocentro. I Comuni citati da Sanna hanno servizi minori, un minor territorio da servire, caratteristiche del servizio differenti. C'è allo studio un nuovo sistema di raccolta differenziata. Vediamo se sarà possibile fare qualcosa per il nuovo appalto. Conclude dicendo che non è interessato a partecipare a concorsi nazionali e neanche alle targhette ricordo, anche perché comportano costi a carico del bilancio.

Sanna: Precisa che l'idea del secco è stata fatta perché se dovessimo differenziare molto, si ridurrebbe anche la percentuale di raccolta del secco. Comunica infine che nel sito del Comune mancano i dati sulla raccolta dei rifiuti riferiti agli ultimi 3 anni.

Cossu: Ritene che sui rifiuti si possa fare riferimento ad esperienze virtuose come quella del Comune di Trento che ha avviato una campagna di sensibilizzazione sul compostaggio domestico, anche all'interno delle scuole, proponendo sconti ai contribuenti. Magari, in vista del prossimo appalto, potremo pensare ad un sistema di incentivazione di questo tipo.

Sau: Marras propone una serie di sconti e sgravi che però, tolti ad una parte, vanno a carico di altri. Dove andremo a reperire la differenza di gettito posto che non sarebbero sostenibili per il bilancio corrispondenti minori spese. Sanna contesta alla Amm.ne di non aver previsto le agevolazioni e detrazioni ma le sue proposte hanno un costo e non vedo proposte alternative che ci indichino dove reperire la differenza di gettito. Sui servizi di Tissi, Florinas e altri Comuni citati non credo abbiano a disposizione gli stessi servizi di Ittiri come ad esempio l'Ecocentro aperto tutti i giorni, il servizio di spazzamento stradale etc; Tutto deve essere confrontato con il servizio reso. Precisa che il regolamento ufficiale comprende l'emendamento sulle zone parzialmente servite (Art.39) al quale, al 3° comma è aggiunto dopo il punto la seguente norma "Per le utenze situate nell'agro in cui il servizio di raccolta è effettuato una volta la settimana, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40%".

Sindaco: Sulla TARI mette in evidenza il lavoro fatto per cercare di ammorbidire gli effetti del metodo normalizzato e confronta dati di Ittiri con Sassari dove, per certe categorie, il costo è triplo. Prendo atto della proposta di Cossu che dovrà essere approfondita. Prosegue poi con i confronti con altri Comuni evidenziando i costi storici dei paesi simili ad Ittiri (Porto Torres, Sorso, Ozieri, Usini) dai quali si evince che i costi sono quasi sempre superiori ad Ittiri. Questo per dimostrare che ciò che sta accadendo dipende fundamentalmente da fattori esterni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che, a mente di quanto previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO che, con riferimento all'imposta municipale propria, la medesima legge n. 147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (DL n. 54/2013; DL 102/2013; DL 133/2013) e prevedendo, in particolare:

- a) il definitivo superamento dell'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) l'ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell'abitazione principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle forze armate nelle quali manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale;
- c) l'esenzione dell'imposta dai fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;
- d) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
- e) la parziale deducibilità dell'IMU dalle imposte sul reddito;

ATTESA la necessità di aggiornare il Regolamento IMU, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 in data 31/10/2012;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

DATO ATTO che questo Comune, nell'anno 2013, ha applicato la TARSU quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

RICHIAMATI i commi 641-668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

EVIDENZIATO come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARSU, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

ATTESO in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai ragazzi nidi materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);

RICHIAMATO inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di versamento del tributo;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre) fatte salve proroghe previste dalla normativa statale;
- c) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

TENUTO conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);
- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682);
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

RITENUTO di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- o Illuminazione pubblica;
- o Polizia locale e sicurezza;
- o Viabilità e manutenzione strade;
- o Ambiente e manutenzione del verde;
- o Biblioteche;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, con il quale viene stabilito:

- a) nel 30% la quota di tributo a carico dell'utilizzatore;
- b) che il tributo sia versato in autoliquidazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 17 luglio 2014 (come da verbale n. 1 in data 17/07/2014);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs n°267/2000;

CON VOTAZIONE: Presenti e Votanti n°15 (Assenti: Pisanu G, Simula V.) - Favorevoli n°10, Contrari n°2 (Zara,Sanna), Astenuti n.3 (Marras, Pisanu GM, Desole) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) **DI APPROVARE** il nuovo "Regolamento TARI", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

2) **DI APPROVARE** il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

3) **DI APPROVARE** il nuovo "Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

4) **DI DARE ATTO** che i suddetti regolamenti sono raggruppati in un unico regolamento denominato "Imposta Unica Comunale", composto da 63 articoli più n.° 1 allegato, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

5) **DI DARE ATTO** che il regolamento IUC entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti regolamenti;

6) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

7) **Di Pubblicare** il presente regolamento IUC:

- sul sito internet del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune;

8) **Di Garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

DICHIARARE con separata votazione ed identica votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente
Dott. Antonio Luigi Orani

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Sanna

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti pareri:

- a) **In ordine alla regolarità tecnica:** **Esprime parere favorevole** **Il Responsabile del Servizio**
Rag. Gavino Carta
(come in proposta allegata)
- b) **In ordine alla regolarità contabile:** **Esprime parere favorevole** **Il Responsabile del Servizio**
Dott.ssa Maria Gerolama Carta
(come in proposta allegata)

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione,

ATTESTA

- E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno **30 luglio 2014** e per n° 15 giorni consecutivi;
- E' stata contestualmente inviata in elenco ai capogruppo consiliari;

Il Segretario Comunale
(Dott. Francesco Sanna)

Esecutività:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 TUEL)

Il Segretario Comunale
(Dott. Francesco Sanna)
